Sentenza della Corte del 4 dicembre 1974.
Yvonne van Duyn contro Home Office.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: High Court of Justice, Chancery Division - Regno Unito.
Ordine pubblico.
Causa 41-74.

Raccolta della Giurisprudenza 1974 -01337

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1974:133

Languages and formats available

	BG	ES	CS	DA	DE	ET	EL	EN	FR	GA	HR	IT	LV	LT	HU	MT	NL	PL	PT	RO	SK	SL	FI	SV
HTML																								
PDF																								

Multilingual display

English (en)

Please choose

Please choose

Display

Text

61974J0041

SENTENZA DELLA CORTE DEL 4 DICEMBRE 1974. - YVONNE VAN DUYN CONTRO HOME OFFICE. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL CHANCERY DIVISION OF THE HIGH COURT OF JUSTICE). - CAUSA 41/74.

raccolta della giurisprudenza 1974 pagina 01337
edizione speciale greca pagina 00537
edizione speciale portoghese pagina 00567
edizione speciale spagnola pagina 00529
edizione speciale svedese pagina 00389
edizione speciale finlandese pagina 00395

Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza

Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave

++++

1 . LAVORATORI - LIBERA CIRCOLAZIONE - EFFICACIA IMMEDIATA

(TRATTATO CEE, ART . 48)

2 . ATTI DI UN' ISTITUZIONE - EFFICACIA IMMEDIATA - DIRETTIVA

(TRATTATO CEE, ART . 177, ART . 189)

3 . LAVORATORI - LIBERA CIRCOLAZIONE - RESTRIZIONI - ARTICOLO 3 DELLA DIRETTIVA 64/221 DEL CONSIGLIO - EFFICACIA IMMEDIATA

4 . DIRITTO COMUNITARIO - PRINCIPIO FONDAMENTALE - DEROGA - ORDINE PUBBLICO INTERNO - INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA - POTERE DISCREZIONALE DELLE AUTORITA NAZIONALI

5 . LAVORATORI - LIBERA CIRCOLAZIONE - DEROGA - PERTURBAMENTO DELL' ORDINE PUBBLICO INTERNO - CITTADINI DI UN ALTRO STATO MEMBRO - COMPORTAMENTO INDIVIDUALE - ORGANIZZAZIONE NON VIETATA - APPARTENENZA - ATTIVITA DI TALE ORGANIZZAZIONE - PERICOLO SOCIALE

(TRATTATO CEE, ART . 48, DIRETTIVA DEL CONSIGLIO N . 64/221, ART . 3, N . 1)

Massima

1 . POICHE LE LIMITAZIONI AL PRINCIPIO DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI, CHE GLI STATI MEMBRI POSSONO STABILIRE PER RAGIONI DI ORDINE PUBBLICO, PUBBLICA SICUREZZA E SANITA PUBBLICA, SONO SOGGETTE AL CONTROLLO GIURISDIZIONALE, LA RISERVA DI CUI AL N . 3 DELL' ART . 48 NON IMPEDISCE CHE LE NORME DELLO STESSO ARTICOLO ATTRIBUISCANO AI SINGOLI DIRITTI SOGGETTIVI CHE ESSI POSSONO FAR VALERE IN GIUDIZIO E CHE I GIUDICI NAZIONALI DEVONO TUTELARE .

2 . SAREBBE IN CONTRASTO CON LA FORZA OBBLIGATORIA ATTRIBUITA DALL' ART . 189 ALLA DIRETTIVA D' ESCLUDERE, IN GENERALE, LA POSSIBILITA CHE L' OBBLIGO DA ESSA IMPOSTO SIA FATTO VALERE DAGLI EVENTUALI INTERESSATI . IN PARTICOLARE, NEI CASI IN CUI LE AUTORITA COMUNITARIE ABBIANO, MEDIANTE DIRETTIVA, OBBLIGATO GLI STATI MEMBRI AD ADOTTARE UN DETERMINATO COMPORTAMENTO, LA PORTATA DELL' ATTO SAREBBE RISTRETTA SE I SINGOLI NON POTESSERO FAR VALERE IN GIUDIZIO LA SUA EFFICACIA E SE I GIUDICI NAZIONALI NON POTESSERO PRENDERLO IN CONSIDERAZIONE COME NORMA DI DIRITTO COMUNITARIO . D' ALTRA PARTE L' ART . 177, CHE AUTORIZZA I GIUDICI NAZIONALI A DOMANDARE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DI PRONUNZIARSI SULLA VALIDITA E SULL' INTERPRETAZIONE DI TUTTI GLI ATTI COMPIUTI DALLE ISTITUZIONI, SENZA DISTINZIONE, IMPLICA IL FATTO CHE I SINGOLI POSSANO FAR VALERE TALI ATTI DINANZI A DETTI GIUDICI .

E' QUINDI OPPORTUNO ESAMINARE, CASO PER CASO, SE LA NATURA, LO SPIRITO E LA LETTERA DELLA DISPOSIZIONE DI CUI TRATTASI CONSENTANO DI RICONOSCERLE EFFICACIA IMMEDIATA NEI RAPPORTI FRA GLI STATI MEMBRI ED I SINGOLI .

3 . L' ART . 3, N . 1, DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 25 FEBBRAIO 1964 N . 221 PER IL COORDINAMENTO DEI PROVVEDIMENTI SPECIALI RIGUARDANTI IL TRASFERIMENTO E IL SOGGIORNO DEGLI STRANIERI, GIUSTIFICATI DA MOTIVI D' ORDINE PUBBLICO, DI PUBBLICA SICUREZZA E DI SANITA PUBBLICA, CREA IN CAPO AI SINGOLI DIRITTI SOGGETTIVI CHE I MEDESIMI POSSONO FAR VALERE IN GIUDIZIO E CHE I GIUDICI NAZIONALI DEVONO TUTELARE .

4 . LA NOZIONE D' ORDINE PUBBLICO NEL CONTESTO COMUNITARIO, SPECIE IN QUANTO AUTORIZZA UNA DEROGA AL PRINCIPIO FONDAMENTALE DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI, VA INTESA IN SENSO STRETTO, COL RISULTATO D' ESCLUDERNE QUALSIASI VALUTAZIONE UNILATERALE DA PARTE DEI SINGOLI STATI MEMBRI SENZA IL CONTROLLO DELLE ISTITUZIONI COMUNITARIE .

NON SI PUO' TUTTAVIA NEGARE CHE LA NOZIONE DI ORDINE PUBBLICO VARIA DA UN PAESE ALL' ALTRO E DA UN' EPOCA ALL' ALTRA . E' PERCIO' NECESSARIO LASCIARE, IN QUESTA MATERIA, ALLE COMPETENTI AUTORITA NAZIONALI UN CERTO POTERE DISCREZIONALE ENTRO I LIMITI IMPOSTI DAL TRATTATO .

5 . L' ART . 48 DEL TRATTATO CEE E L' ART . 3, N . 1, DELLA DIRETTIVA N . 221/64 VANNO INTERPRETATI NEL SENSO CHE UNO STATO MEMBRO, IL QUALE INTENDA ADOTTARE PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI PER MOTIVI D' ORDINE PUBBLICO, PUO' RITENERE ELEMENTO COSTITUTIVO DEL COMPORTAMENTO PERSONALE DELL' INTERESSATO L' APPARTENENZA AD UN GRUPPO O AD UN' ORGANIZZAZIONE, LE CUI ATTIVITA SONO CONSIDERATE ANTISOCIALI, MA NON SONO VIETATE A NORMA DI LEGGE . TALI PROVVEDIMENTI SONO LECITI ANCHE QUANDO NESSUNA RESTRIZIONE VIENE IMPOSTA DALLO STATO AI PROPRI CITTADINI INTENZIONATI A SVOLGERE NELL' AMBITO DEL CITATO GRUPPO OD ORGANIZZAZIONE UN' ATTIVITA ANALOGA A QUELLA CHE DESIDERA SVOLGERE IL CITTADINO DI UN ALTRO STATO MEMBRO .

Parti

NEL PROCEDIMENTO 41-74,

AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE DALLA CHANCERY DIVISION OF THE HIGH COURT OF JUSTICE D' INGHILTERRA, NEL PROCEDIMENTO DINANZI AD ESSA PENDENTE TRA

YVONNE VAN DUYN,

E

HOME OFFICE (MINISTERO DELL' INTERNO),

Oggetto della causa

DOMANDA VERTENTE SULL' INTERPRETAZIONE DELL' ART . 48 DEL TRATTATO CEE E DELL' ART . 3 DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 25 FEBBRAIO 1964 64/221/CEE PER IL COORDINAMENTO DEI PROVVEDIMENTI SPECIALI RIGUARDANTI IL TRASFERIMENTO E IL SOGGIORNO DEGLI STRANIERI GIUSTIFICATI DA MOTIVI D' ORDINE PUBBLICO, DI PUBBLICA SICUREZZA E DI SANITA PUBBLICA (GU 4 APRILE 1964, PAG . 850),

Motivazione della sentenza

1 CON ORDINANZA EMESSA DAL VICE-CHANCELLOR IL 1) MARZO 1974 E PERVENUTA IN CANCELLERIA IL 13 GIUGNO 1974, LA CHANCERY DIVISION DELLA HIGH COURT OF JUSTICE D' INGHILTERRA HA SOTTOPOSTO A QUESTA CORTE, IN FORZA DELL' ART . 177 DEL TRATTATO CEE, TRE QUESTIONI RELATIVE AD ALCUNE NORME DI DIRITTO COMUNITARIO IN TEMA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI .

2 DETTE QUESTIONI SONO STATE SOLLEVATE NEL CORSO D' UN PROCEDIMENTO INSTAURATO DA UNA CITTADINA OLANDESE CONTRO L' HOME OFFICE, CHE LA AVEVA RIFIUTATO L' INGRESSO NEL REGNO UNITO PER ASSUMERE UN IMPIEGO DI SEGRETARIA PRESSO LA " CHURCH OF SCIENTOLOGY " (CHIESA SCIENTISTA).

3 IL PERMESSO D' ENTRATA ERA STATO NEGATO, IN QUANTO IL GOVERNO BRITANNICO RITIENE SOCIALMENTE DANNOSE LE ATTIVITA SVOLTE DALLA SUCCITATA ORGANIZZAZIONE .

SULLA PRIMA QUESTIONE

4 CON LA PRIMA QUESTIONE SI CHIEDE SE L' ART . 48 DEL TRATTATO CEE SIA DIRETTAMENTE EFFICACE COSI' DA ATTRIBUIRE AI SINGOLI DIRITTI SOGGETTIVI CHE I GIUDICI NAZIONALI DEVONO TUTELARE .

5 L' ART . 48, NN . 1 E 2, DISPONE CHE LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI E GARANTITA ENTRO LA FINE DEL PERIODO TRANSITORIO E CH' ESSA IMPLICA " L' ABOLIZIONE DI QUALSIASI DISCRIMINAZIONE, FONDATA SULLA NAZIONALITA, TRA I LAVORATORI DEGLI STATI MEMBRI, PER QUANTO RIGUARDA L' IMPIEGO, LA RETRIBUZIONE E LE ALTRE CONDIZIONI DI LAVORO ".

6 LE SUDDETTE DISPOSIZIONI IMPONGONO AGLI STATI MEMBRI UN OBBLIGO PRECISO, CHE NON RICHIEDE L' EMANAZIONE D' ALCUN ULTERIORE PROVVEDIMENTO DA PARTE DELLE ISTITUZIONI COMUNITARIE O DEGLI STATI MEMBRI E CHE NON LASCIA A QUESTI ULTIMI ALCUNA DISCREZIONALITA NELLA SUA ATTUAZIONE .

7 IL N . 3 DELL' ART . 48, NEL DEFINIRE I DIRITTI SPETTANTI AI LAVORATORI IN FORZA DEL PRINCIPIO DI LIBERA CIRCOLAZIONE, FA SALVE LE LIMITAZIONI GIUSTIFICATE DA MOTIVI D' ORDINE PUBBLICO, PUBBLICA SICUREZZA E SANITA PUBBLICA .

I PROVVEDIMENTI ADOTTATI PER I MOTIVI DI CUI SOPRA SONO TUTTAVIA SOGGETTI AL CONTROLLO GIURISDIZIONALE . DI CONSEGUENZA, LA FACOLTA D' UNO STATO MEMBRO DI RICHIAMARSI ALLA RISERVA CONTENUTA NELL' ART . 48 NON IMPEDISCE CHE LE NORME DELLO STESSO ARTICOLO CON CUI S' AFFERMA IL PRINCIPIO DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI ATTRIBUISCANO AI SINGOLI DIRITTI SOGGETTIVI CH' ESSI POSSONO FAR VALERE IN GIUDIZIO E CHE I GIUDICI NAZIONALI DEVONO TUTELARE .

8 LA PRIMA QUESTIONE VA PERTANTO RISOLTA IN SENSO AFFERMATIVO .

SULLA SECONDA QUESTIONE

9 CON LA SECONDA QUESTIONE SI CHIEDE SE LA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 25 FEBBRAIO 1964 N . 221 PER IL COORDINAMENTO DEI PROVVEDIMENTI SPECIALI RIGUARDANTI IL TRASFERIMENTO E IL SOGGIORNO DEGLI STRANIERI, GIUSTIFICATI DA MOTIVI D' ORDINE PUBBLICO, DI PUBBLICA SICUREZZA E DI SANITA PUBBLICA, SIA DIRETTAMENTE EFFICACE COSI' DA ATTRIBUIRE AI SINGOLI DIRITTI SOGGETTIVI CHE I GIUDICI NAZIONALI DEVONO TUTELARE .

10 RISULTA DAL PROVVEDIMENTO DI RINVIO CHE L' UNICA DISPOSIZIONE DELLA DIRETTIVA RILEVANTE PER IL CASO IN ESAME E L' ART . 3, N . 1, SECONDO CUI " I PROVVEDIMENTI D' ORDINE PUBBLICO O DI PUBBLICA SICUREZZA DEVONO

ESSERE ADOTTATI ESCLUSIVAMENTE IN RELAZIONE AL COMPORTAMENTO PERSONALE DELL' INDIVIDUO NEI CONFRONTI DEL QUALE ESSI SONO APPLICATI ".

11 IL REGNO UNITO HA OSSERVATO CHE, SE L' ART . 189 ATTRIBUISCE AI REGOLAMENTI, ALLE DIRETTIVE E ALLE DECISIONI UNA DIVERSA EFFICACIA, E GIUSTO PRESUMERE CHE IL CONSIGLIO, EMANANDO UNA DIRETTIVA INVECE DI UN REGOLAMENTO, ABBIA INTESO ADOTTARE UN PROVVEDIMENTO CON EFFETTI DIVERSI DA QUELLI D' UN REGOLAMENTO, VALE A DIRE NON DIRETTAMENTE EFFICACE .

12 TUTTAVIA, SE E VERO CHE I REGOLAMENTI, IN FORZA DELL' ART . 189, SONO DIRETTAMENTE APPLICABILI E QUINDI ATTI, PER NATURA, A PRODURRE EFFETTI DIRETTI, DA CIO' NON SI PUO' INFERIRE CHE LE ALTRE CATEGORIE DI ATTI CONTEMPLATE DAL SUDDETTO ARTICOLO NON POSSANO MAI PRODURRE EFFETTI ANALOGHI .

SAREBBE IN CONTRASTO CON LA FORZA OBBLIGATORIA ATTRIBUITA DALL' ART . 189 ALLA DIRETTIVA D' ESCLUDERE, IN GENERALE, LA POSSIBILITA CHE L' OBBLIGO DA ESSA IMPOSTA SIA FATTO VALERE DAGLI EVENTUALI INTERESSATI .

IN PARTICOLARE, NEI CASI IN CUI LE AUTORITA COMUNITARIE ABBIANO, MEDIANTE DIRETTIVA, OBBLIGATO GLI STATI MEMBRI AD ADOTTARE UN DETERMINATO COMPORTAMENTO, LA PORTATA DELL' ATTO SAREBBE RISTRETTA SE IN SINGOLI NON POTESSERO FAR VALERE IN GIUDIZIO LA SUA EFFICACIA E SE I GIUDICI NAZIONALI NON POTESSERO PRENDERLO IN CONSIDERAZIONE COME NORMA DI DIRITTO COMUNITARIO .

D' ALTRA PARTE L' ART . 177, CHE AUTORIZZA I GIUDICI NAZIONALI A DOMANDARE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DI PRONUNZIARSI SULLA VALIDITA E SULL' INTERPRETAZIONE DI TUTTI GLI ATTI COMPIUTI DALLE ISTITUZIONI, SENZA DISTINZIONE, IMPLICA IL FATTO CHE SINGOLI POSSANO FAR VALERE TALI ATTI DINANZI AI DETTI GIUDICI .

E' QUINDI OPPORTUNO ESAMINARE, CASO PER CASO, SE LA NATURA, LO SPIRITO E LA LETTERA DELLA DISPOSIZIONE DI CUI TRATTASI CONSENTANO DI RICONOSCERLE EFFICACIA IMMEDIATA NEI RAPPORTI FRA GLI STATI MEMBRI ED I SINGOLI .

13 ESIGENDO CHE I PROVVEDIMENTI D' ORDINE PUBBLICO SIANO ADOTTATI ESCLUSIVAMENTE IN CONSIDERAZIONE DEL COMPORTAMENTO PERSONALE DELL' INTERESSATO, L' ART . 3, N . 1, DELLA DIRETTIVA N . 221/64 INTENDE LIMITARE IL POTERE DISCREZIONALE CHE LE LEGGI INTERNE NORMALMENTE CONCEDONO ALLE AUTORITA COMPETENTI IN MATERIA D' AMMISSIONE E D' ESPULSIONE DEGLI STRANIERI .

L' OBBLIGO RISULTANTE DALLA NORMA TESTE CITATA E ASSOLUTO ED INCONDIZIONATO; ESSO NON RICHIEDE INOLTRE, PER LA SUA STESSA NATURA, ALCUN PROVVEDIMENTO D' ATTUAZIONE DA PARTE DELLE ISTITUZIONI COMUNITARIE O DEGLI STATI MEMBRI .

DA UN ALTRO PUNTO DI VISTA, POICHE L' OBBLIGO IMPOSTO AGLI STATI MEMBRI DI NON TENER CONTO DI FATTORI DIVERSI DAL COMPORTAMENTO PERSONALE DELL' INTERESSATO E RICOLLEGATO ALL' APPLICAZIONE D' UNA DEROGA AD UNO DEI PRINCIPI FONDAMENTALI POSTI DAL TRATTATO A TUTELA DEI SINGOLI, IL RISPETTO DELLE GARANZIE GIURISDIZIONALI DEGLI INTERESSATI IMPONE CH' ESSI POSSANO INVOCARE TALE OBBLIGO, ANCHE SE CONTENUTO IN UN ATTO NORMATIVO NON AVENTE IPSO JURE EFFICACIA DIRETTA NEL SUO INSIEME .

14 EVENTUALI DUBBI CIRCA IL SIGNIFICATO E LA PRECISA PORTATA DELLA NORMA IN ESAME POTRANNO ESSERE RISOLTI IN SEDE GIURISDIZIONALE, OVE E

POSSIBILE FRA L' ALTRO UTILIZZARE LA PROCEDURA DI CUI ALL' ART . 177 DEL TRATTATO .

15 LA QUESTIONE VA PERCIO' RISOLTA NEL SENSO CHE L' ART . 3, N . 1, DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 25 FEBBRAIO 1964 N . 221 CREA IN CAPO AI SINGOLI DIRITTI SOGGETTIVI CH' ESSI POSSONO FAR VALERE IN GIUDIZIO NEGLI STATI MEMBRI E CHE I GIUDICI NAZIONALI DEVONO TUTELARE .

SULLA TERZA QUESTIONE

16 CON LA TERZA QUESTIONE SI CHIEDE SE L' ART . 48 DEL TRATTATO E L' ART . 3 DELLA DIRETTIVA N . 221/64 VADANO INTERPRETATI NEL SENSO CHE

" UNO STATO MEMBRO, IL QUALE E OBBLIGATO A FONDARE UN PROVVEDIMENTO ADOTTATO PER MOTIVI D' ORDINE PUBBLICO ESCLUSIVAMENTE SULLA CONDOTTA PERSONALE DELL' INTERESSATO, PUO' RITENERE ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA MEDESIMA

A) LA PRECEDENTE OD ATTUALE APPARTENENZA A GRUPPI O AD ORGANIZZAZIONI CHE LO STATO MEMBRO CONSIDERA ANTISOCIALI, PUR SENZA VIETARLI A NORMA DI LEGGE,

B) L' INTENZIONE DI LAVORARE NELLO STATO MEMBRO PRESSO TALI GRUPPI OD ORGANIZZAZIONI, TENUTO CONTO DEL FATTO CHE NESSUNA RESTRIZIONE VIENE ADOTTATA NEI CONFRONTI DEI CITTADINI DI DETTO STATO CHE MANIFESTINO LO STESSO PROPOSITO .

17 AL RIGUARDO, OCCORRE ANZITUTTO ESAMINARE SE LA SEMPLICE APPARTENENZA AD UN GRUPPO O AD UN' ORGANIZZAZIONE POSSA COSTITUIRE UN COMPORTAMENTO PERSONALE AI SENSI DELL' ART . 3 DELLA DIRETTIVA N . 221/64 .

E' PACIFICO CHE L' APPARTENENZA PASSATA NON PUO', IN GENERALE, GIUSTIFICARE IL RIFIUTO DI CONSENTIRE AD UNA PERSONA LA LIBERA CIRCOLAZIONE NELL' AMBITO DELLA COMUNITA . E' PERO' ALTRETTANTO VERO CHE L' APPARTENENZA ATTUALE AD UN GRUPPO O AD UN' ORGANIZZAZIONE IMPLICA SIA LA PARTECIPAZIONE ALLE SUE ATTIVITA, SIA L' ADESIONE AI SUOI OBIETTIVI E PROGRAMMI . ESSA PUO' VENIR CONSIDERATA COME UN ATTO VOLONTARIO DELL' INTERESSATO E, DI CONSEGUENZA, FATTA RIENTRARE NELLA NOZIONE DI COMPORTAMENTO PERSONALE DI CUI AL GIA CITATO ART . 3 .

18 CON LA STESSA QUESTIONE VIENE POI CHIESTO QUALE RILIEVO ASSUMA IL FATTO CHE LO STATO MEMBRO, PUR CONSIDERANDO ANTISOCIALI LE ATTIVITA DELL' ORGANIZZAZIONE, CUI L' INTERESSATO ADERISCE, NON LE VIETI A NORMA DI LEGGE .

E' OPPORTUNO, IN PROPOSITO, SOTTOLINEARE CHE LA NOZIONE D' ORDINE PUBBLICO NEL CONTESTO COMUNITARIO, SPECIE IN QUANTO AUTORIZZA UNA DEROGA AL PRINCIPIO FONDAMENTALE DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI, VA INTESA IN SENSO STRETTO, COL RISULTATO D' ESCLUDERNE QUALSIASI VALUTAZIONE UNILATERALE DA PARTE DEI SINGOLI STATI MEMBRI SENZA IL CONTROLLO DELLE ISTITUZIONI COMUNITARIE .

NON SI PUO' TUTTAVIA NEGARE CHE LA NOZIONE DI ORDINE PUBBLICO VARIA DA UN PAESE ALL' ALTRO E DA UN' EPOCA ALL' ALTRA . E' PERCIO' NECESSARIO LASCIARE, IN QUESTA MATERIA, ALLE COMPETENTI AUTORITA NAZIONALI UN CERTO POTERE DISCREZIONALE ENTRO I LIMITI IMPOSTI DAL TRATTATO .

19 NE CONSEGUE CHE UNO STATO MEMBRO, LE CUI COMPETENTI AUTORITA HANNO DECISAMENTE PRESO POSIZIONE CONTRO LE ATTIVITA, DA ESSE RITENUTE ANTISOCIALI, D' UN CERTO GRUPPO ORGANIZZATO ED HANNO ADOTTATO PROVVEDIMENTI VOLTI AD OSTACOLARNE L' ESERCIZIO, PUO'

INVOCARE RAGIONI D' ORDINE PUBBLICO ANCHE QUANDO NON GLI SEMBRINO SUSSISTERE I PRESUPPOSTI PER VIETARE A NORMA DI LEGGE LE PREDETTE ATTIVITA .

20 VIENE INFINE SOLLEVATO IL PROBLEMA DEL SE UNO STATO MEMBRO POSSA VIETARE, PER MOTIVI D' ORDINE PUBBLICO, CHE CITTADINI D' UN ALTRO STATO MEMBRO SVOLGANO NEL SUO TERRITORIO UN' ATTIVITA DIPENDENTE NELL' AMBITO D' UN GRUPPO O D' UN' ORGANIZZAZIONE, QUANDO ESSO NON IMPONE ALCUN ANALOGO DIVIETO AI PROPRI CITTADINI .

21 IN PROPOSITO, IL TRATTATO AFFERMA SOLENNEMENTE IL PRINCIPIO DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI SENZA DISCRIMINAZIONE FRA I CITTADINI DEI DIVERSI STATI MEMBRI, MA FA AL TEMPO STESSO SALVE (ART . 48, N . 3) LE LIMITAZIONI CHE AI DIRITTI RISULTANTI DAL SUDDETTO PRINCIPIO POSSONO ESSERE APPORTATE PER MOTIVI D' ORDINE PUBBLICO, DI PUBBLICA SICUREZZA E DI SANITA PUBBLICA .

I DIRITTI SOGGETTI ALLA RISERVA DI CUI SOPRA COMPRENDONO FRA GLI ALTRI (ART . 48, N . 3) IL DIRITTO DI RISPONDERE AD OFFERTE DI LAVORO EFFETTIVE, IL DIRITTO DI SPOSTARSI LIBERAMENTE A TAL FINE NEL TERRITORIO DEGLI STATI MEMBRI ED IL DIRITTO DI PRENDERE DIMORA IN UNO DEGLI STATI MEMBRI AL FINE DI SVOLGERE UN' ATTIVITA DIPENDENTE .

LA CITATA RISERVA RENDE PERCIO' LEGITTIMA, NEI CASI IN CUI SI APPLICA, L' IMPOSIZIONE DEL DIVIETO D' INGRESSO O DI SOGGIORNO IN UNO STATO MEMBRO AD UN CITTADINO D' UN ALTRO STATO MEMBRO .

22 D' ALTRA PARTE, UN PRINCIPIO DI DIRITTO INTERNAZIONALE, CHE IL TRATTATO NON HA CERTAMENTE RESO INOPERANTE NEI RAPPORTI FRA GLI STATI MEMBRI, IMPEDISCE AI SINGOLI STATI DI NEGARE AI PROPRI CITTADINI L' INGRESSO ED IL SOGGIORNO NEL PROPRIO TERRITORIO .

23 DI CONSEGUENZA, UNO STATO MEMBRO PUO', SE LE CIRCOSTANZE LO RICHIEDONO, RIFIUTARSI, PER MOTIVI D' ORDINE PUBBLICO, D' APPLICARE AD UN CITTADINO D' UN ALTRO STATO MEMBRO, CHE VUOLE SVOLGERE UNA DETERMINATA ATTIVITA SUBORDINATA, IL PRINCIPIO DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI, SENZA CON CIO' ESSERE COSTRETTO AD IMPORRE ANALOGHI DIVIETI AI PROPRI CITTADINI .

24 L' ART . 48 DEL TRATTATO CEE E L' ART . 3, N . 1, DELLA DIRETTIVA N . 221/64 VANNO QUINDI INTERPRETATI NEL SENSO CHE UNO STATO MEMBRO, IL QUALE VOGLIA ADOTTARE PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI GIUSTIFICATI DA MOTIVI D' ORDINE PUBBLICO, PUO' RITENERE ELEMENTO COSTITUTIVO DEL COMPORTAMENTO PERSONALE DELL' INTERESSATO L' APPARTENENZA AD UN GRUPPO O AD UN' ORGANIZZAZIONE LE CUI ATTIVITA SONO CONSIDERATE ANTISOCIALI, MA NON VIETATE A NORMA DI LEGGE, INDIPENDENTEMENTE DALLA CIRCOSTANZA CHE NESSUNA RESTRIZIONE VIENE ADOTTATA NEI CONFRONTI DEI CITTADINI DI DETTO STATO INTENZIONATI A SVOLGERE UN' ATTIVITA SIMILE A QUELLA CHE IL CITTADINO D' UN ALTRO STATO MEMBRO DESIDERA SVOLGERE NELL' AMBITO DEL PREDETTO GRUPPO OD ORGANIZZAZIONE .

Decisione relativa alle spese

25 LE SPESE SOSTENUTE DAL REGNO UNITO E DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE, CHE HANNO SOTTOPOSTO OSSERVAZIONI ALLA CORTE, NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE . NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE, IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE

SOLLEVATO NEL CORSO DELLA CAUSA PENDENTE DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE, CUI SPETTA QUINDI DI STATUIRE SULLE SPESE .

PER QUESTI MOTIVI,

Dispositivo

LA CORTE,

PRONUNZIANDOSI SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE DALLA HIGH COURT OF JUSTICE CON ORDINANZA 1) MARZO 1974, AFFERMA PER DIRITTO :

1) L' ART . 48 DEL TRATTATO CEE E DIRETTAMENTE EFFICACE NEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI DEGLI STATI MEMBRI E ATTRIBUISCE AI SINGOLI DIRITTI SOGGETTIVI CHE I GIUDICI NAZIONALI DEVONO TUTELARE .

2) L' ART . 3, N . 1, DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 25 FEBBRAIO 1964 N . 221 PER IL COORDINAMENTO DEI PROVVEDIMENTI SPECIALI RIGUARDANTI IL TRASFERIMENTO E IL SOGGIORNO DEGLI STRANIERI, GIUSTIFICATI DA MOTIVI D' ORDINE PUBBLICO, DI PUBBLICA SICUREZZA E DI SANITA PUBBLICA, CREA IN CAPO AI SINGOLI DIRITTI SOGGETTIVI CHE I MEDESIMI POSSONO FAR VALERE IN GIUDIZIO E CHE I GIUDICI NAZIONALI DEVONO TUTELARE .

3) L' ART . 48 DEL TRATTATO CEE E L' ART . 3, N . 1, DELLA DIRETTIVA N . 221/64 VANNO INTERPRETATI NEL SENSO CHE UNO STATO MEMBRO, IL QUALE INTENDA ADOTTARE PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI PER MOTIVI D' ORDINE PUBBLICO, PUO' RITENERE ELEMENTO COSTITUTIVO DEL COMPORTAMENTO PERSONALE DELL' INTERESSATO L' APPARTENENZA AD UN GRUPPO O AD UN' ORGANIZZAZIONE, LE CUI ATTIVITA SONO CONSIDERATE ANTISOCIALI, MA NON SONO VIETATE A NORMA DI LEGGE . TALI PROVVEDIMENTI SONO LECITI ANCHE QUANDO NESSUNA RESTRIZIONE VIENE IMPOSTA DALLO STATO AI PROPRI CITTADINI INTENZIONATI A SVOLGERE NELL' AMBITO DEL CITATO GRUPPO OD ORGANIZZAZIONE UN' ATTIVITA ANALOGA A QUELLA CHE DESIDERA SVOLGERE IL CITTADINO D' UN ALTRO STATO MEMBRO .

Top